



COMUNE DI POMPIANO
Servizi Sociali

Spontaneo Comunitario
2009

** art. 11, comma 3 della Legge n. 431/1998*

** D.G.R. n. 9280 del 08.04.2009*

** deliberazione della Giunta Comunale n.49 del 28.05.2009*

Istituzione Sportello Comunale Affitto 2009 - 10° edizione

Art. 1

SPORTELLO AFFITTO 2009

1. Giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 28.05.2009, è istituito lo "SPORTELLO COMUNALE AFFITTO 2009", ai sensi dell'articolo 11, comma 8 della Legge n. 431/1998, al fine di erogare contributi per ridurre nell'anno 2009 l'incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari in condizione economica disagiata che utilizzano unità immobiliari in locazione ai sensi della Legge 431/1998 in forza di regolari contratti.
2. Le risorse per il presente bando sono quelle provenienti dal fondo nazionale e dal fondo regionale, che saranno ripartite con provvedimento della Direzione Generale Opere Pubbliche e Welfare Abitativo nel rispetto della d.G.r. n. 9280 dell'8 aprile 2009. Il Comune integra con risorse proprie il fondo nazionale e il fondo regionale come disposto con il provvedimento richiamato.
3. Possono richiedere il contributo:
 - a) i conduttori che nell'anno 2009 sono titolari di contratti di locazione, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in Lombardia utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale (per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge);
 - b) i soggetti che occupano l'unità immobiliare e sono sottoposti a procedura esecutiva di rilascio per finita locazione, a condizione che siano in regola con quanto previsto dall'art. 80 della Legge n. 388/2000 e con le disposizioni del comma 6 dell'art. 6 della Legge n. 431/1998.
4. I richiedenti di cui al punto 3 devono possedere:
 - a) la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell'Unione Europea;
 - b) la cittadinanza di un altro stato. In questo caso devono essere in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale (ivi compresi i soggetti già in possesso di permesso di soggiorno scaduto che hanno avviato la procedura di rinnovo), e che esercitano una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo. Devono, inoltre, avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lombardia.

LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE DAL GIORNO 1 GIUGNO 2009 E FINO AL 15 SETTEMBRE 2009 PRESSO L'UFFICIO SOCIO-CULTURALE DEL COMUNE.

L'ASSISTENZA NELLA COMPILAZIONE VERRÀ GARANTITA DAL MEDESIMO UFFICIO, PREVIO APPUNTAMENTO (TEL. 0309462016).

5. Il contratto di locazione, efficace e registrato, deve:
 - a) essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne del nucleo familiare;
 - b) riferirsi ad una unità immobiliare situata in Lombardia, locata sul mercato privato e abitata nell'anno 2009 come residenza anagrafica e abitazione principale;
 - c) la registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda purchè il richiedente dimostri, all'atto dell'erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

6. Il nucleo familiare può presentare una sola domanda, anche nel caso di stipulazione di più contratti nell'anno 2009.
7. Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, può essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.
8. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223/1989, vale a dire: *"un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio e non separate legalmente, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che abitano e sono residenti nell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione"*.

Art. 2

SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO

1. Non possono richiedere il contributo i nuclei familiari:
 - a) nei quali anche un solo componente abbia ottenuto l'assegnazione di unità immobiliare realizzata con contributi pubblici o abbia usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
 - b) che abbiano stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, oppure per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;
 - c) nei quali anche un solo componente sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Lombardia adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
 - d) che abbiano ottenuto l'assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale;
 - e) che abbiano ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, in quanto la determinazione del corrispettivo dovuto per il godimento non avviene in forza di regole di libero mercato ma per effetto dei principi e delle finalità mutualistiche proprie della cooperativa nei confronti dei soci, i quali partecipano alla formazione degli indirizzi dell'agire della cooperativa stessa.
2. Possono richiedere il contributo anche i nuclei familiari di cui alla precedente lettera e) del punto 1, aventi i requisiti previsti dal precedente art. 1, a condizione che all'atto della presentazione della domanda provino la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
 - A) di avere un valore ISEE-fsa non superiore 5.681,03=;
 - B) di avere stipulato contratti efficaci e, se previsto, registrati;
 - C) che il canone di locazione annuo corrisponda alla media dei canoni di locazione applicati su libero mercato per alloggi di tipologia equivalente;
 - D) che il canone costituisca esclusivamente corrispettivo dovuto per il godimento dell'unità immobiliare locata e non includa quote destinate ad altri scopi, ovvero alla costituzione di crediti a favore del socio assegnatario;
 - E) attraverso certificazioni rilasciate dal legale rappresentante, che la cooperativa assegnante non ha mai ricevuto benefici erogati dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione dell'unità immobiliare, quali agevolazioni, defiscalizzazioni e/o contributi;
 - F) che l'unità immobiliare è sottoposta a vincoli di inalienabilità e non è inclusa in piani di cessione;

G) di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio.

3. Il Comune, nella fase di determinazione finale del contributo erogabile, qualora le risorse disponibili risultassero insufficienti a coprire l'intero fabbisogno accertato, potrà prioritariamente destinare, fatta eccezione per i nuclei familiari di cui alla lettera A) del precedente punto 2, le risorse ai soggetti individuati al precedente art. 1, in considerazione della minore garanzia, alla scadenza contrattuale, di poter fruire della medesima unità immobiliare rispetto alla posizione di assegnatario in cooperativa a proprietà indivisa.

Art. 3

ACCESSO AL CONTRIBUTO

1. Il contributo corrisponde alla differenza tra canone integrato (CI) e canone sopportabile (CS), rapportato al numero di mesi di durata del contratto che ricadono nell'anno 2009, arrotondato all'unità superiore.

La concessione del contributo interviene quando il canone integrato risulta superiore al canone sopportabile (CI>CS).

Il **canone integrato (CI)** è composto dall'importo del canone annuo indicato nel contratto di locazione, considerato fino ad importo massimo € 7.200,00= più le spese accessorie, considerate fino ad un massimo di € 516,00=.

Per i soggetti indicati al precedente art. 1, comma 3, lettera b), il canone integrato è composto come prevede il comma 6 dell'art. 6 della Legge n. 431/1998.

Se lo stesso nucleo familiare ha stipulato più contratti nell'anno 2009, il **CI** sarà calcolato in misura percentuale sul periodo di durata di ogni contratto fino al limite massimo di dodici mesi.

Il **canone sopportabile (CS)** è il prodotto dell'ISEE-fsa del nucleo familiare per l'incidenza ammissibile (**I_{max}**) che è indicata nella Tabella 1 in rapporto ai valori ISEE-fsa .

Tabella 1

Classe ISEE-fsa	incidenza massima ammissibile del canone (I _{max})	Valore dell'ISEE-fsa
1	10%	0,00 <= 3.100,00 >
2	11%	3.100,01 - 3.615,20
3	12%	3.615,21 - 4.131,66
4	13%	4.131,67 - 4.648,11
5	14%	4.648,12 - 5.164,57
6	15%	5.164,58 - 5.681,03
7	16%	5.681,04 - 6.197,48
8	17%	6.197,49 - 6.713,94
9	18%	6.713,95 - 7.230,40
10	19%	7.230,41 - 7.746,85
11	20%	7.746,86 - 8.263,31
12	21%	8.263,32 - 8.779,77
13	22%	8.779,78 - 9.296,22
14	23%	9.296,23 - 9.812,68

15	24%	9.812,69 - 10.329,14
16	25%	10.329,15 - 10.845,59
17	26%	10.845,60 - 11.362,05
18	27%	11.362,06 - 11.878,51
19	28%	11.878,52 - 12.911,42

2. Il contributo, come sopra definito, riferito a nuclei familiari fino a 2 componenti, in ogni caso non può comunque superare i seguenti importi per tipologia di Comuni:
- Comuni con oltre 300 mila abitanti: € **2.300,00=**;
 - Comuni capoluoghi di provincia, Comuni con oltre 50 mila abitanti, altri Comuni ad alta tensione abitativa definiti dalle delibere CIPE ai sensi delle Leggi nn. 94/1982, 118/1985 e 899/1986 e s.m.i. senza considerazione della delibera CIPE del 13 novembre 2003: € **1.900,00=**;
 - altri Comuni: € **1.600,00= (2)**.
3. Il contributo è aumentato del 20% per ogni punto della scala di equivalenza indicata nella Tabella A riportata nell'Allegato 1) alla citata d.G.r. n. 9280 del 08.04.2009, prendendo come parametro minimo 1,57, corrispondente ad un nucleo familiare di 2 componenti.
4. **Successivamente alla chiusura del bando, tenuto conto delle risorse complessivamente destinate alle finalità del fondo con la deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente provvedimento e del numero complessivo delle domande, la Regione Lombardia può rideterminare la ripartizione delle risorse. Il Comune, in base a tale rideterminazione e con gli stessi criteri regionali, assumerà le decisioni di competenza sull'eventuale modifica dell'ammontare del singolo contributo.**
5. Il Comune procederà alla erogazione del contributo successivamente all'assunzione da parte della Regione delle determinazioni indicate al precedente comma 4.
6. Il contributo non sarà comunque erogato quando il suo ammontare è inferiore a € 100,00.
7. Il contributo non è dovuto nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
- valore dell'ISEE-fsa (Indicatore Situazione Economica Equivalente per il fondo sostegno all'affitto) superiore a € **12.911,42=**;
 - somma dei valori patrimoniali (mobiliari e immobiliari) **superiore a € 10.330,00=, aumentata di € 5.165,00= (4)** per ogni punto della scala di equivalenza, riferita alla composizione del nucleo familiare.
- Le modalità di calcolo dell'ISEE-fsa e dei valori patrimoniali (mobiliari e immobiliari) sono indicate agli artt. 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato 1) alla citata d.G.r. n. 9280 del 08.04.2009, che si riporta integralmente di seguito al presente bando.

NOTA:

- Tali limiti valgono se il Comune non intende avvalersi della facoltà, prevista all'art. 11 co. 3 lett. a) b) c) e d) dell'allegato 1), di aumentare i seguenti parametri:
- l'importo massimo delle spese accessorie da considerare ai fini della determinazione del canone integrato;
 - il valore massimo del contributo erogabile;
 - la soglia del valore ISEE-fsa;
 - la soglia minima dei valori patrimoniali.

Art. 4
CASI DI GRAVE DIFFICOLTÀ

1. Sono considerati *in grave difficoltà socioeconomica* i nuclei familiari che abbiano un valore ISEE-fsa inferiore ad € 3.100,00= ed i nuclei familiari per i quali la differenza tra l'ISEE-fsa ed il canone integrato (CI) rapportata al PSE sia inferiore ad € 2.066,00=.
Per la determinazione del valore ISEE-fsa si applica la scala di equivalenza di cui alla tabella 1 dell'art. 5 dell'Allegato 1.
2. Per i nuclei familiari in grave difficoltà l'entità del contributo erogato potrà essere superiore all'importo massimo di € 1.600,00 previsto al precedente art. 3, comma 2.

Art. 5
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI MODULI ALLEGATI

1. Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto (per l'incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge) o altro componente il nucleo familiare maggiorenne se a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata.
2. La domanda può essere presentata:
 - a) al Comune nel cui territorio è ubicata l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione;
 - b) a un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) convenzionato con la Regione o con il Comune;
 - c) ad altro soggetto convenzionato con la Regione o con il Comune.

Il richiedente, o il delegato, dovrà presentarsi al Comune o agli altri soggetti autorizzati munito di un documento valido di riconoscimento.

**LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE
A PARTIRE DAL 1 GIUGNO 2009 E FINO AL 15 SETTEMBRE 2009.**

3. Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte, usando i moduli allegati al presente bando, compilandoli tutti.
4. I soggetti che abbiano stipulato più contratti nell'anno 2009 presentano una sola domanda.
5. Il soggetto che riceve la domanda e gli allegati (Comune, CAAF o altro soggetto convenzionato) deve prestare a chi la presenta l'assistenza necessaria per la sua corretta compilazione, certificando i dati in essa dichiarati.
6. La certificazione ISEE-fsa può essere rilasciata dal Comune o da un CAAF.
7. Il soggetto che riceve la domanda deve rilasciare attestazione di avvenuta presentazione che indichi l'elenco di tutta la documentazione.

Art. 6
**INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI,
AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003.**

1. I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati al precedente art. 5:
 - a. devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente atto;
 - b. sono raccolti dagli enti competenti (Comuni e CAAF ed altri soggetti convenzionati con la Regione o il Comune) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo del fondo sociale e in ogni caso per le finalità di legge;
 - c. possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti;
 - d. il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del D. Lgs. n. 196/2003. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l'istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato;
 - e. il Comune e la Regione sono i titolari del trattamento dei dati.

Art. 7 **CONTROLLI**

1. Il Comune effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.
2. La Regione può effettuare, in coordinamento con il Comune, controlli sulle dichiarazioni rese dai beneficiari avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali reddituali e patrimoniali, ai sensi della D.G.R. n. 15411 del 5 dicembre 2003 e del protocollo di intesa approvato con D.G.R. n. 19716 del 3 dicembre 2004, nonché delle relative disposizioni applicative approvate con D.D.S. 22974/04, ferme restando le disposizioni dell'art. 4, comma 7, del D. Lgs. n. 109/1998, e degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.
3. In caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune recupererà il contributo indebitamente erogato, ferme restando le responsabilità penali ai sensi del successivo art. 76 del medesimo decreto.
4. Spetta al Comune la competenza all'adozione dell'ordinanza ingiunzione per la violazione dell'articolo 316 ter c.p., nonché il diritto all'introito di tali sanzioni.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D. Lgs. n. 109/1998, e successive modifiche e integrazioni, il Comune comunica al Ministero delle Finanze i nominativi dei beneficiari dell'intervento economico integrativo dell'affitto e dei componenti il relativo nucleo familiare, ai fini del controllo sostanziale da parte della Guardia di Finanza della loro posizione reddituale e patrimoniale. Tale comunicazione avviene secondo le modalità definite dal Ministero delle Finanze nella direttiva annuale per la programmazione dell'attività di accertamento.
6. Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dal Comune, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D. Lgs. n. 109/1998.